



COMUNE di MALGRATE

Via Agudio, 10

23864 Malgrate (Lc)

Tel. 0341 202000

Fax 0341 202360

E-Mail info@comune.malgrate.lc.it

Web: www.comune.malgrate.lc.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO ISTITUITA AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 33 del 21.09.2009**

Approvato in Commissione Consiliare LL.PP. del 09.09.2009

INDICE

ART. 1	FINALITA'
ART. 2	ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
ART. 3	COMPETENZE DELLA COMMISSIONE
ART. 4	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
ART. 5	NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'
ART. 6	CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE
ART. 7	VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI
ART. 8	ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE
ART. 9	TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE
ART. 10	CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE
ART. 11	DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI
ART. 12	INDENNITA' E RIMBORSI

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
ISTITUITA AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005**

ART. 1 – FINALITA'

1. Il presente regolamento, in ottemperanza alla d.g.r. Regione Lombardia n. VIII/7977 del 06 agosto 2008, modificata ed integrata dalla d.g.r. n. VIII/8139 del 1° ottobre 2008, disciplina le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Malgrate, istituita ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

2. Con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 28 novembre 2005 è stata istituita la Commissione per il Paesaggio del Comune di Malgrate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, nonché al giudizio di impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con DCR n. VII/197 del 6 marzo 2001.

ART. 3 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il Paesaggio ha il compito di esprimere pareri obbligatori, in merito a:

rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche relativamente alle competenze attribuite dall'art. 80 della LR 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni. L'art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. assegna alle Commissioni per il paesaggio il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli art. 146,147 e 159 della citata norma.

irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 146, 159, 167 e 181 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

alle procedure di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

valutazione paesistica dei progetti, prevista dall'art. 30 delle N.T.A. del P.T.P.R. per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle *"linee guida per l'esame paesaggistico dei progetti"* di cui alla d.g.r. 7/11045 del 8 novembre 2002.

2. Alla Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto un parere consultivo:

sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;

- sui piani attuativi;
- su progetti di opere pubbliche di carattere edilizio e stradale;
- su progetti di arredo urbano, insegne, realizzazione di chioschi e/o edicole.

3. La Commissione per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica della tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, tenuto conto del Piano Paesaggistico regionale e dei criteri regionali sopra richiamati.

ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il paesaggio del Comune è composta da n. 3 componenti, compreso il Presidente.

2. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea ed abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

I Componenti della Commissione in conformità al contenuto della DGR n. 7977 del 6 agosto 2008, devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali e devono possedere:

se laureati, una esperienza professionale almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale;

se diplomati, una esperienza professionale almeno quinquennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché di ulteriori titoli professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare da curriculum individuale da presentare all'Ente.

La scelta dei candidati quali componenti della Commissione avverrà mediante richiesta di "terne" agli Ordini professionali della Provincia di professionisti idonei e comunque sulla base della presentazione di curriculum professionale.

6. Possono altresì presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, i laureati nonché i diplomati in una delle materie attinenti sopra indicate;

ART. 5 – NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'

La nomina dei componenti effettivi della Commissione per il Paesaggio è effettuata dalla Giunta Comunale, sentito il parere del Responsabile del Servizio preposto all'istruttoria, a seguito di richiesta di "terne" agli Ordini della Provincia di Lecco e sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati segnalati o che eventualmente hanno presentato domanda.

Con delibera della Giunta Comunale viene designato il Presidente della Commissione, che deve essere in possesso di laurea ed abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici e può essere indicata, eventualmente, una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.

Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000.

Non possono altresì essere nominati componenti della Commissione Paesaggio coloro che siano anche membri di Commissione Edilizia e/o urbanistica nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 come modificato dal D.Lgs. 63/2008, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio).

I Componenti della Commissione decadono quando insorga una causa di incompatibilità sopravvenuta successivamente alla nomina. La decadenza sarà dichiarata con atto formale della Giunta Comunale che provvederà alla nomina del sostituto;

ART. 6 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è convocata dalla segreteria della Commissione, sentito il Presidente, a mezzo fax e/o e-mail, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.

L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta.

Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza, in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a tre giorni.

ART. 7 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa, con la presenza del Presidente.

La commissione esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 2 e 3 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti .

I componenti della Commissione in oggetto, direttamente interessati all'esame del progetto devono astenersi dal giudizio allontanandosi dall'aula; l'obbligo di astensione sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti od affini sino al quarto grado o al coniuge di un componente della Commissione;

Le sedute della Commissione non sono pubbliche. E' comunque facoltà del Presidente convocare il progettista per eventuali chiarimenti e/o per particolare problematiche correlate al progetto stesso.

ART. 8 – ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ufficio Tecnico.

La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.

Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione, dai membri e dal Responsabile dell'istruttoria che illustra la pratica alla Commissione.

ART. 9 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.

2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta dalla struttura tecnica o dalla professionalità all'uopo individuata dall'Ente.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
4. La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

ART. 10 – CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:

la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici" (DGR n. 8/2121 del 15 marzo 2006) e delle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002);

la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel Piano Territoriale Paesistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e (eventualmente) nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco;

ART. 11 DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

La Commissione rimane in carica per una durata di anni cinque e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.

I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a n. 2 sedute consecutive della Commissione, o a 3 sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.

Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

ART. 12 – INDENNITA' E RIMBORSI

Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, ma può essere corrisposto il solo rimborso spese sostenute.